



Le principali novità introdotte dal D.I. 182/2020. Ruolo e funzione del GLOI nell'organizzazione didattica – curricolare degli alunni con disabilità.

Dall'osservazione alla valutazione secondo le modalità previste dal nuovo PEI.

Dirigente scolastico Prof. Andrea Marchetti



Gli elementi principali del corso

Cosa cambia nell'organizzazione delle procedure di compilazione dei PEI

Cosa cambia nella progettazione educativo-didattica, l'introduzione della prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS

Cosa cambia nell'ambito della valutazione degli apprendimenti

Come si elaborano gli interventi educativi e didattici e come individuare gli interventi trasversali progettati sulle dimensioni fondamentali per lo sviluppo potenziale delle capacità, facoltà, abilità dell'alunno con disabilità



Le novità introdotte dal dlgs 66/2017 e dal correttivo dlgs 96/2019

«La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal dlgs 66/2017, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.»;



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

- 1) Linee Guida sono parte integrante del D.I. (art. 20)
- 2) I modelli del PEI sono disponibili in versione digitale da compilarsi in modalità telematica con accesso tramite sistema SIDI (art.19)
- 3) Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n.90 (art.21)



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

4) L'art.15 c.4 dell'O.M. 90/01 affermava: "*... Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione*". [abrogata l'O.M. 90/2001];

5) è sempre garantito il “passaggio da PEI differenziato a PEI semplificato” (Linee Guida pag. 43);

6) è sempre ammessa la possibilità di rientrare in un percorso ordinario, qualora **lo studente superi prove integrative, in apposita sessione, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso** durante i quali è stato seguito un percorso differenziato (Linee Guida pag. 43).



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (art.3)

- 1) Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione **ha valore consultivo e non decisionale** (art.3 c. 6). Occorre fare attenzione a ciò che è indicato nelle Linee Guida pag. 9: *la famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri e lo specialista privato può essere individuato quale partecipante del GLO **solo se dichiara di non essere retribuito dalla famiglia e la sua partecipazione ha valore consultivo e non decisionale;***
- 2) Sono indicate le figure professionali interne ed esterne al GLO che possono partecipare agli incontri (art.3 c. 5 e Linee Guida pag. 9);

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (art.3)

- 1) Fa parte dei componenti del GLO un rappresentante individuato dall'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola. Nel caso in cui l'ASL non coincida con quella di residenza dell'alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti (art.3 c. 3). *Attenzione a quanto riportato nelle L.Guida che differisce dal D.I. 182/20 in cui si afferma che il rappresentante della ASL ha diritto di voto (pag. 10) ;*
- 2) Il GLO elabora e approva il PEI (art. 3 c.9);
- 3) Nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti con disabilità al GLO che le/li riguarda, nel rispetto del principio di autodeterminazione (L.Guida pag. 10).



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Funzionamento del GLOI art.4

- 1) I primi 3 commi forniscono le indicazioni sul numero degli incontri da effettuare durante l'anno e la scansione temporale delle riunioni;
- 2) Validità del GLOI (c.4);
- 3) Le riunioni si possono svolgere anche a distanza in modalità sincrona (c.6);
- 4) Facoltà dei membri del GLOI di accedere alla partizione del sistema SIDI (c. 10);



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Raccordo del PEI con il Profilo di Funzionamento (art. 5)

- 1) Prendere visione del Profilo di Funzionamento e fornire una sintesi che metta in evidenza le informazioni relative alle dimensioni rispetto alle quali è necessaria un'analisi puntuale, seguita dalla progettazione di interventi specifici (c. 1);
- 2) nella fase transitoria di attuazione delle norme, se non fosse disponibile il Profilo di funzionamento, le informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale (c. 3).



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico (art.8)

- 1) Al fine di individuare i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici, la progettazione è preceduta da attività di osservazione sistematica (c.1) [vedi sezione 4 e 6 del PEI];
 - A. Dimensione della Socializzazione e dell'Interazione
 - B. Dimensione della Comunicazione e del Linguaggio
 - C. Dimensione dell'Autonomia e dell'Orientamento
 - D. Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento

- 2) Per ciascuna delle dimensioni di cui al comma 2 sono da individuare:
 - a. obiettivi ed esiti attesi;
 - b. interventi didattici e metodologici, articolati in:
 - attività;
 - strategie e strumenti.



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico (art.8)

Su tali basi, si elaborano gli interventi educativi e didattici, in vista della realizzazione di specifici obiettivi.

Si tratta di interventi trasversali, che agiscono sulle dimensioni fondamentali – quali sono state descritte nella sezione 4 – per lo sviluppo potenziale delle capacità, facoltà, abilità.



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza (art.12)

Nel PEI sono indicati distintamente e specificamente gli interventi di:

- **Assistenza di base** (per azioni di mera assistenza materiale, non riconducibili ad interventi educativi);
- **Assistenza specialistica** per l'autonomia e/o la comunicazione (per azioni riconducibili ad interventi educativi).



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse (art.13)

Risorse professionali impegnate nelle attività di sostegno didattico:

1. assistente all'autonomia e/o alla comunicazione;
2. collaboratrici o dei collaboratori scolastici impegnati nell'assistenza igienica di base.

3. **Elementi da riportare nel PEI obbligatoriamente - sez. 9**

Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse:

- a. **presenza** dell'alunno a scuola per l'intero orario; **assenza continuativa** su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicandone le motivazioni;
- b. la **presenza dell'insegnante** per le attività di sostegno, specificando le ore settimanali;
- c. le risorse destinate agli interventi di **assistenza igienica e di base**;
- d. le risorse professionali destinate all'**assistenza per l'autonomia e/o per la comunicazione**;



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse (art.13)

- e. eventuali altre risorse professionali presenti nella scuola o nella classe;
- f. gli interventi previsti per consentire all'alunno di partecipare alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe;
- g. le strategie per la prevenzione e l'eventuale gestione di comportamenti problematici;
- h. le attività o i progetti per l'inclusione rivolti alla classe;
- i. le modalità di svolgimento del servizio di trasporto scolastico;
- j. eventuali interventi e attività extrascolastiche attive, anche di tipo informale, con la specifica degli obiettivi perseguiti e gli eventuali raccordi con il PEI.



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse (art.13)

Proposta del numero di ore di sostegno per l'anno successivo

In merito all'art. 13 del D.I. 182/2020 occorre fare riferimento alle Linee Guida (pag. 58) per un importante chiarimento sulla richiesta delle ore di sostegno e degli assistenti educatori che implica una responsabilità del dirigente scolastico nella richiesta adeguata di personale docente:

- 1.l'esigenza di supporto didattico non è automaticamente connessa alla gravità clinica o alla quantificazione del deficit di funzionamento;
- 2.piena coerenza tra le risorse richieste e il loro effettivo utilizzo;
- 3.deve risultare che le ore di sostegno sono state effettivamente utilizzate nelle attività o discipline in cui è prevista una forte personalizzazione dell'attività didattica, tale da richiedere necessariamente un supporto aggiuntivo (da qui discende anche la modalità di formulare l'orario settimanale dei docenti di sostegno).



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse (art.13)

*In particolare, quando si chiede di aumentare le ore di sostegno assegnate, è indispensabile motivare la proposta non solo descrivendo i bisogni, ma anche **dimostrando che effettivamente le ore assegnate sono state utilizzate in modo adeguato**, con interventi attivati rigorosamente sull'alunno/a, con risorse concentrate **dove effettivamente**, in base alla progettazione del PEI, **sono maggiori le esigenze, escludendo categoricamente impieghi impropri** come l'uso della risorsa sostegno per attività di supporto destinate genericamente a tutta la classe senza nessun riferimento agli obiettivi del singolo PEI, o per altre esigenze della scuola non immediatamente riferibili all'alunno/a titolare del PEI, quali ad esempio la possibilità di sostituire docenti assenti. (Linee Guida pagg. 58-59)*



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno (art.18)

Modalità per formulare la proposta di assegnazione delle risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza

Si supera la divisione dei due livelli di disabilità - “grave” (art. 3, comma 3, legge 104/92) e “lieve” (art. 3, comma 1)

Sono individuati 5 condizioni/livelli, che sono in realtà rapportati alla “restrizione della partecipazione” secondo la prospettiva ICF, con riguardo alle “capacità” iniziali dell'alunno: assente, lieve, media, elevata, molto elevata:

A ciascuno di questi livelli corrispondono altrettanti “range” orari, intesi quali impegno di risorse necessario per ripristinare condizioni di funzionamento accettabili definite “debito di funzionamento” ossia, azzerare le barriere e potenziare i facilitatori.

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno
(art.18)

Il Profilo di Funzionamento indica la condizione dell'alunno in rapporto alla sua restrizione di partecipazione.

Come si individua questa condizione?

Attraverso un lavoro congiunto che vede impegnati specialisti dell'area clinica, famiglia, servizi e scuola.



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno (art.18)

Cosa è il livello di restrizione?

Il **livello di “restrizione”** costituisce un perimetro entro il quale progettare gli interventi, non solo educativo-didattici, ma anche di altro tipo (architettonici, ambientali, culturali, psicologici).

La possibilità di valicare i margini (o “range”) è consentita solo in caso di situazioni eccezionali debitamente da motivare.

Se si dovesse registrare la necessità di valicare il range del livello di restrizione, cosa è necessario mettere in atto?

Occorre attivare una **procedura di “rivedibilità”** del Profilo di Funzionamento, tale da consentire una modifica dell’entità delle difficoltà e, di conseguenza, dei range orari da attribuire.

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno (art.18)

Profilo di funzionamento vengono individuati 3 “Domini”, ciascuno correlato ai fabbisogni:

- a) APPRENDIMENTO – per le risorse professionali dedicate al sostegno didattico;
- b) AUTONOMIA – per l’assistenza all’autonomia;
- c) COMUNICAZIONE – per l’Assistenza alla Comunicazione (distinta per disabilità uditiva, visiva e intellettiva).



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno
(art.18)

Come si procede alla valutazione del fabbisogno?

Analizzare in modo attento le condizioni personali dello studente con disabilità attraverso la prospettiva ICF, quindi effettuare una valutazione della sua interazione con il contesto, che è un elemento modificabile.

Operare un cambiamento del contesto comporta non solo il coinvolgimento dell'insegnante, ma di tutta la comunità scolastica, richiedendo l'ausilio consapevole della più ampia "comunità educante". (Linee Guida pag. 61).



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno
(art.18)

- Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l'alunno e le condizioni di contesto facilitanti con la segnalazione del relativo “debito di funzionamento”.



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno (art.18)

Il c. 4 dell'art.18 prevede:

- Verifica finale con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo
- Approvazione da parte del GLO della proposta formulata
- Valutazione della proposta da parte del Dirigente scolastico al fine di:
 - a. formulare la richiesta complessiva d'istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno;
 - b. formulare la richiesta complessiva d'Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre all'Ente Territoriale.

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno (art.18)

SCUOLA PRIMARIA

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente <input type="checkbox"/>	Lieve <input type="checkbox"/>	Media <input type="checkbox"/>	Elevata <input type="checkbox"/>	Molto elevata <input type="checkbox"/>
Max 22 ore		0-5	6 – 11	12 – 16	17 - 22

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente <input type="checkbox"/>	Lieve <input type="checkbox"/>	Media <input type="checkbox"/>	Elevata <input type="checkbox"/>	Molto elevata <input type="checkbox"/>
Max 18 ore		0-4	5 – 9	10 – 14	15 - 18

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo
(art. 16)

Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica

Il cosiddetto “PEI provvisorio per nuovi casi”, è destinato solo ai PEI elaborati per le nuove certificazioni e non per coloro che già sono in un percorso di supporto scolastico alla disabilità

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo (art. 16)

Per il PEI provvisorio occorre compilare le seguenti sezioni:

1. Intestazione e composizione del GLO
2. Sezione 1 - Quadro informativo, con il supporto dei genitori
3. Sezione 2 - Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento
4. Sezione 4 - Osservazioni sull'alunno/a per progettare gli interventi di sostegno didattico
5. Sezione 6 - Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori e, naturalmente, la Sezione 12 (PEI provvisorio)

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo
(art. 16)

La redazione del PEI è sempre di pertinenza della scuola di destinazione, salvo il caso in cui il certificato di accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica sia presentato dalla famiglia nei mesi terminali dell'ultimo anno di ciascun segmento scolastico, e – di norma – dopo il 31 marzo.



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Esame della documentazione (art.17)

Il decreto 182/2020 prevede i seguenti casi di riesame dell'intera documentazione relativa all'alunno con disabilità:

1. controversie sull'interpretazione dei contenuti della certificazione
2. indicazioni di norme non corrispondenti alla tipologia di disabilità indicati nella documentazione clinica
3. eventuali incongruenze circa il contenuto della certificazione ravvisate anche da un solo componente del GLO



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Esame della documentazione (art.17)

Caso 1: i componenti del GLO rilevano **incongruenze sull'interpretazione dei contenuti della certificazione.**

In tale circostanza, il Dirigente scolastico o chi presiede la seduta può chiedere al rappresentante dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL un'interpretazione del contenuto della stessa.

Caso 2: i componenti del GLO **rilevano indicazioni di norme non corrispondenti alla tipologia di disabilità indicati nella documentazione clinica.** Nel caso in cui gli elementi emergenti dalla stessa documentazione non chiariscano la motivazione che attribuisce all'alunno titolo ad esigere le misure di sostegno di cui dispone e qualora non si raggiunga un accordo in seno al GLO, il Dirigente scolastico provvede a chiedere chiarimenti al Presidente della Commissione INPS del territorio ove è stato rilasciato



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Esame della documentazione (art.17)

Caso 3: eventuali incongruenze circa il contenuto della certificazione ravvisate anche da un solo componente del GLO. Il Dirigente scolastico in base alla documentazione in suo possesso provvede a contattare il competente ufficio dell'INPS preposto al controllo delle Commissioni di valutazione.

ATTENZIONE: nella procedura volta alla definizione delle misure di sostegno, con la correlata quantificazione del fabbisogno di risorse professionali per la didattica e l'assistenza, i componenti del GLO sono direttamente responsabili delle decisioni assunte, che comportano oneri di spesa. (Linee Guida pag. 65)



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Sezione 10 - valutazione delle competenze -

Parti comuni per il primo e il secondo ciclo

Certificare le competenze spetta al team docenti e al consiglio di classe e non al GLO. E' possibile in questa sezione del PEI, si possono definire le note esplicative da inserire nella certificazione, riguardanti:

- la scelta delle competenze effettivamente certificabili;
- la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della stessa;
- la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza.



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Sezione 10 - valutazione delle competenze -

In caso di studentesse e studenti con disabilità, la valutazione degli apprendimenti, in qualsiasi forma venga proposta, deve essere sempre coerente con il PEI, anche la certificazione delle competenze va rapportata agli obiettivi specifici definiti per loro, intervenendo sia rispetto alle competenze o ai loro descrittori, sia rispetto ai livelli raggiunti.

Alla certificazione delle competenze non si applicano le considerazioni sulla validità del percorso ai fini del conseguimento del titolo di studio (percorsi differenziati o prove equipollenti).



La Nota 40/2021

Nella nota 40/2021 del 13 gennaio indica quali disposizioni sono di immediata attuazione:

Art. 16, il c.d. “PEI provvisorio” ossia il PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo, sarà utilizzato sin dal corrente anno ed elaborato entro il 30 giugno 2021 per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno
(art.18)


Il Profilo di Funzionamento indica la condizione dell'alunno in rapporto alla sua restrizione di partecipazione.


Come si individua questa condizione?

Attraverso un lavoro congiunto che vede impegnati specialisti dell'area clinica, famiglia, servizi e scuola.



MODELLO BIO – PSICO - SOCIALE






Osservazioni sul bambino/a, sull'alunno/a, sullo studente e sulla studentessa per progettare gli interventi di sostegno didattico sez. 4

L'osservazione dell'alunno è il punto di partenza dal quale organizzare gli interventi educativo-didattici.

Le 4 “dimensioni” diventano elementi fondamentali nella costruzione di un percorso di inclusione da parte della “intera comunità scolastica”

Contestualmente sono considerati elementi fondanti della progettazione educativo-didattica, per la realizzazione di un “ambiente di apprendimento”


al fine di soddisfare i “bisogni educativi individuati” (B.E.I.).



Interventi sull'alunno/a: obiettivi educativi e didattici (SEZ. 5)

- 1) Al fine di individuare i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici, la progettazione è preceduta da attività di **osservazione sistematica** [vedi sezione 4 e 6 del PEI];
 - A. Dimensione della Socializzazione e dell'Interazione
 - B. Dimensione della Comunicazione e del Linguaggio
 - C. Dimensione dell'Autonomia e dell'Orientamento
 - D. Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento

- 2) Per ciascuna delle dimensioni sono da individuare:
 - a. ***obiettivi ed esiti attesi***;
 - b. ***interventi didattici e metodologici***, articolati in:
 - attività;
 - strategie e strumenti.




Interventi sull'alunno/a: obiettivi educativi e didattici (SEZ. 5)

5. Interventi per lo/a studente/essa: obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità

A. Dimensione:

OBIETTIVI, specificando anche gli esiti attesi	
INTERVENTI DIDATTICI E METODOLOGICI, STRATEGIE E STRUMENTI finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	
VERIFICA (metodi, criteri e strumenti utilizzati per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti)	



Interventi sull'alunno/a: obiettivi educativi e didattici (SEZ. 5)

L' **osservazione** mette in evidenza i **punti di forza** sui quali muovere l'azione educativo-didattica.

Gli **interventi trasversali** agiscono sulle **dimensioni fondamentali** per lo sviluppo potenziale delle **capacità, facoltà, abilità.**

Individuare gli **obiettivi specifici**, in relazione a precisi **esiti attesi** e, per ciascuno di essi, andranno descritte le modalità e i criteri di verifica per il loro raggiungimento




Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori sez. 6

Dal Profilo di Funzionamento è possibile evincere quali sono i fattori contestuali che condizionano il funzionamento

La prospettiva bio-psico-sociale alla base di ICF CY identifica, nei fattori contestuali, due grandi ambiti:

1. fattori ambientali (estrinseci ed esterni all'alunno/a)
2. fattori personali (intrinseci ed “interni”)

Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori sez. 6





Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori sez. 6

I fattori ambientali (estrinseci ed esterni all'alunno/a) e i fattori personali (intrinseci ed "interni") rendono possibile il funzionamento oppure lo possono ostacolare

FATTORI PERSONALI

- Background personale della vita e dell'esistenza dell'individuo, le caratteristiche della persona che non fanno parte della condizione di salute.
- Il sesso, l'età, l'etnia, la forma fisica, lo stile di vita, le abitudini, la capacità di adattamento, il background sociale, l'educazione, la professione, le esperienze passate e attuali, lo stile del carattere.
Attualmente non codificati.



Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori sez. 6

Tutte le caratteristiche della persona e della esperienza individuale che non sono parte di una condizione di salute

- Sesso
- Etnia
- Età
- Background sociale ed istruzione
- Esperienze passate ed attuali di eventi di vita
- Carattere e pattern comportamentali
- Qualità psicologiche
- ... etc.



Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori sez. 6

COSA SONO I FATTORI AMBIENTALI?

Gli atteggiamenti, l'ambiente fisico e sociale che condizionano il funzionamento.

Possono essere facilitatori oppure barriere in rapporto al funzionamento della persona con disabilità.



Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori sez. 6

Spetta al GLOI individuare gli elementi che possono essere facilitatori da valorizzare nella progettazione e negli interventi educativi e didattici e identificare gli elementi che rappresentano delle barriere da rimuovere prestando attenzione agli atteggiamenti.



Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori sez. 6

Le Linee Guida indicano che occorre utilizzare, nell'azione di osservazione delle esigenze, conoscenze ed esperienze che interessano l'alunno con disabilità, la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS, anche nel caso in cui il Profilo di Funzionamento non fosse disponibile.



Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori sez. 6

a) “Fattori ambientali e ICF”

b) “Barriere e facilitatori in un ambiente di apprendimento inclusivo”



Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori sez. 6

- a) **“Fattori ambientali e ICF”**: analizza le indicazioni di contesto che possono emergere dal Profilo di Funzionamento fornendo suggerimenti per un eventuale adattamento in ambito scolastico.

I fattori ambientali sono definiti come *fattori “esterni”* che vengono considerati per l'influenza che possono avere sul soggetto;

- spiegano le differenze fra i livelli di capacità e performance.

Vengono definiti tre ambiti prioritari da analizzare: **l'ambiente fisico** e altri fattori legati ai Prodotti e tecnologie, **l'ambiente sociale** e gli **atteggiamenti**.



Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori sez. 6

b) “Barriere e facilitatori in un ambiente di apprendimento inclusivo”:

fornisce indicazioni per individuare i fattori che possono aiutare o ostacolare la realizzazione di un ambiente di apprendimento inclusivo, applicabili anche in assenza del Profilo di Funzionamento.



Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori sez. 6

Ambiente fisico: fa riferimento a problematiche oggettive facilmente identificabili legate all'accessibilità e alla fruibilità degli spazi.

Dall'osservazione dell'ambiente fisico nel contesto scolastico:

- identificare problematiche legate all'accessibilità e alla fruibilità degli spazi o alla disponibilità di attrezzature didattiche o di supporto (ad esempio barriere architettoniche, locali eccessivamente rumorosi, carenza di tecnologie specifiche, mancanza di supporti per l'autonomia personale etc.),



Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori sez. 6

Contesto sociale: occorre analizzare le relazioni interpersonali, osservando l'influenza - positiva o negativa - che questi rapporti possono avere.

Cosa osservare nel contesto sociale:

- considerare le relazioni con insegnanti e adulti di riferimento e con il gruppo dei pari, valutando l'influenza, positiva o negativa, che questi rapporti possono avere. Gli atteggiamenti rilevabili nel contesto scolastico potrebbero risultare un dato particolarmente significativo in alcuni casi specifici, in particolare in presenza di comportamenti problematici che potrebbero portare ad atteggiamenti di rifiuto e di emarginazione. (Linee Guida pag. 23)



Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori sez. 6

Atteggiamenti: è necessario considerare i facilitatori che possono promuovere l'inclusione;

prevenire e limitare il più possibile atteggiamenti di rifiuto o emarginazione.

Nel dettaglio:

- Atteggiamenti individuali dei componenti della famiglia ristretta
- Atteggiamenti individuali dei componenti della famiglia allargata
- Atteggiamenti individuali degli amici
- Atteggiamenti individuali di conoscenti, colleghi, vicini di casa e membri della comunità



Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori sez. 6

La fase successiva è quella di individuare e potenziare dei facilitatori capaci di rimuovere le barriere o quanto meno di ridurle. Nelle L. Guida si fa riferimento ai **facilitatori individuali** e ai **facilitatori universali**.

I facilitatori individuali sono rivolti direttamente all'alunno con disabilità.

I facilitatori universali sono rappresentati, per esempio, dalla progettazione e dalla realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili e accessibili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di azioni specializzate.



Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori sez. 6

Partendo dalla constatazione che negli ambienti dell'apprendimento la diversità individuale è la regola e non l'eccezione, l'istruzione dovrebbe orientarsi considerando le variabili e non un livello di apprendimento standard.

Quali strategie di intervento valorizzare




Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori sez. 6

1. **Didattica flessibile**: volta ad adattare ogni attività didattica secondo modalità adeguate alle esigenze di ciascuno studente/studentessa, evitando una proposta unica per tutta la classe.
2. **Proposte ridondanti e plurali**: basate su **molteplici forme di fruizione-somministrazione-valutazione**
 - considerare canali comunicativi diversi, lasciando aperta la possibilità di scegliere la modalità più efficace per ogni studente/studentessa;
 - valorizzare varie possibilità di esprimere gli output dell'apprendimento.

Facilitatori universali

Un interessante strumento di autoanalisi è quello fornito dall'UNESCO, che può diventare, con opportuni adattamenti, un supporto sia per l'osservazione del contesto che per la progettazione educativa e didattica

Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo sez. 7





Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo sez. 7

In questa sezione si elaborano gli interventi che si intendono attivare per realizzare un efficace ambiente di apprendimento inclusivo

COSA OCCORRE FARE?

Definire quali iniziative si intendono attivare per rimuovere le barriere individuate, o almeno ridurne gli effetti negativi, attraverso strategie organizzative o supporti compensativi.

Riflettere su come valorizzare i facilitatori offerti dal contesto per trarre il massimo vantaggio operativo per il successo del progetto di inclusione.



Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo sez.7

Descrivere interventi specifici in base all'osservazione e all'analisi già effettuata e illustrata in precedenza.

Gli interventi riguardano, oltre i fattori di contesto individuali, anche quelli universali.

In una classe, l'ambiente di apprendimento è unico e l'intervento progettato deve necessariamente andare oltre le esigenze individuali dell'alunno/a con disabilità titolare del PEI, investendo il più ampio concetto di accessibilità, o progettazione universale, trasferibile all'insegnamento.



Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo sez. 7

Revisione

In questa sezione è possibile riportare eventuali modifiche, a seguito di una verifica intermedia del PEI.

Verifica conclusiva degli esiti

In questa sezione occorre inserire i risultati della valutazione conclusiva, al termine dell'anno scolastico, **rispetto all'efficacia degli interventi descritti.**



Modalità di sostegno didattico e ulteriori interventi di inclusione sez. 8.1

In ogni modello PEI, è necessario esplicitare in che modo viene utilizzata la risorsa del sostegno di classe e quali azioni sono previste da parte del team docenti in assenza di tale risorsa, coerentemente con quanto riportato nella Sezione 9 - Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse.



8.2 Modalità di verifica

I modelli di PEI per la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado presentano una strutturazione più articolata.

Sequenza operativa:

- indicare gli interventi attivati per tutte le discipline;
- indicare le strategie e gli strumenti necessari a supporto degli apprendimenti;
- definire le personalizzazioni da mettere in atto per la somministrazione e lo svolgimento delle prove di verifica (da indicare con chiarezza in modo da predisporre modalità efficaci ed eque).
- operare un'opportuna distinzione sia rispetto agli interventi educativi definiti nella Sezione 5, in base alle dimensioni previste nel Profilo di Funzionamento, sia rispetto agli interventi sul contesto descritti nella Sezione 7.



Esempi di forme di personalizzazione sez. 8.2

- Assegnare tempi più lunghi tutte le volte che è richiesto dalle condizioni funzionali o di contesto;
- la riduzione per numero o dimensioni delle verifiche proposte se non è possibile assegnare tempi aggiuntivi;
- adattamento della tipologia di prova: colloquio orale anziché prova scritta, a domande chiuse anziché aperte, verifiche strutturate (domande a risposta multipla, vero/falso, testo a completamento etc.) o semistrutturate etc.;
- ricorso a interventi di assistenza o supporto di vario tipo, più o meno determinanti nell'esito della prestazione, secondo i casi;
- uso di strumenti compensativi;
- sistemi di compensazione tra modalità diverse di verifica, in particolare tra scritto e orale, tra una prova strutturata e non strutturata etc.,



adattare tutti gli obiettivi previsti dalla classe

sceglierne solo alcuni

specificare i macro contenuti o effettuare rimandi alla progettazione di ogni insegnante

indicare le basi della personalizzazione disciplinare, utili ai fini di una valutazione adeguata degli apprendimenti.

se le differenze rispetto alla progettazione della classe non sono rilevanti, esplicitare solo le personalizzazioni apportate: riduzioni dei contenuti, semplificazioni o facilitazioni, eventuali obiettivi ridotti

se la progettazione personalizzata è molto diversa da quella della classe, definire gli obiettivi disciplinari previsti, specificare i risultati attesi e i relativi criteri di valutazione

modificando la progettazione, cambiano i risultati attesi e la revisione dei criteri di valutazione rispetto alla classe diventa necessaria



La progettazione disciplinare nelle scuole secondarie di secondo grado sez. 8.3

La progettazione disciplinare:

- a. se l'alunno con disabilità segue la progettazione didattica della classe, nel qual caso si applicano gli **stessi criteri di valutazione**;
- b. se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate **personalizzazioni** in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai **criteri di valutazione** e, in tal caso, se l'alunno con disabilità è valutato con **verifiche identiche o equipollenti**;
- c. se l'alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, essendo iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, con **verifiche non equipollenti**;
- d. se l'alunno con disabilità è **esonero da alcune discipline di studio**.



Il valore legale del titolo di studio

Per conseguire il diploma lo studente con disabilità deve seguire un percorso di studi sostanzialmente riconducibile a quello previsto per l'indirizzo di studi frequentato;

sostenere in tutte le discipline prove di verifica ritenute equipollenti, ossia ritenute dello stesso valore di quelle somministrate alla classe.

La progettazione didattica deve conservare in ogni disciplina i nuclei fondanti senza una rilevante riduzione degli obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze,



Il valore legale del titolo di studio

Le decisioni che riguardano la corrispondenza dei percorsi disciplinari e l'equipollenza sono di competenza del Consiglio di classe **non del GLO.**

Il Consiglio di classe definisce se gli obiettivi individuati in ogni singola disciplina consentano di caratterizzare il percorso personalizzato seguito come valido per il conseguimento del titolo. Questa decisione rientra nella valutazione degli apprendimenti di pertinenza del Consiglio di classe.

È sufficiente una singola “non conformità” o l’esonero in una disciplina per precludere il conseguimento del diploma. Le decisioni che riguardano la corrispondenza dei percorsi disciplinari e l'equipollenza sono di competenza del C. di classe.



La Classificazione ICF

La Classificazione ICF descrive il funzionamento codificando le eventuali menomazioni nelle Funzioni e nelle Strutture del corpo, nonché le comuni attività della vita quotidiana.

Il qualificatore di Performance permette di descrivere l'esecuzione di una specifica attività nell'ambiente reale, anche con l'aiuto fornito da persone, ausili ed altri elementi presenti nel contesto. I fattori, denominati "ambientali" possono avere una funzione facilitante od ostacolante rispetto alle effettive capacità della persona.

Il qualificatore di Capacità permette di descrivere il grado di abilità/limitazione nell'esecuzione di un'attività in completa autonomia.

Il Questionario ICF-Scuola propone gli item in forma interrogativa.

A. FUNZIONI CORPOREE ICF-CY

LEGENDA

- *Le Funzioni Corporee sono le funzioni fisiologiche dei sistemi corporei (incluse funzioni psicologiche)*
- *Le Menomazioni sono problemi nella funzione del corpo, intesi come una deviazione o una perdita significative*

Qualificatore:

Entità delle Menomazioni

0 Nessuna menomazione significa che la persona non presenta il problema.

1 Menomazione lieve significa che il problema è presente in meno del 25% del tempo, con un'intensità che la persona può tollerare e che si è presentato raramente negli ultimi 30 giorni.

2 Menomazione media significa che il problema è presente in meno del 50% del tempo, con un'intensità che interferisce nella vita quotidiana della persona e che si è presentato occasionalmente negli ultimi 30 giorni.

3 Menomazione grave significa che il problema è presente per più del 50% del tempo, con un'intensità che altera parzialmente la vita quotidiana della persona e che si è presentato frequentemente negli ultimi 30 giorni.

4 Menomazione completa significa che il problema è presente per più del 95% del tempo, con un'intensità che altera totalmente la vita quotidiana della persona e che si è presentato quotidianamente negli ultimi 30 giorni.

8 Non specificato significa che l'informazione è insufficiente per specificare la gravità della menomazione.

9 Non applicabile significa che è inappropriato applicare un particolare codice (es: b650 Funzioni della mestruazione per donne in età di pre-menarca o di post-menopausa).



➤ **Codice b210.3** (Grave menomazione della funzione visiva)

b = COMPONENTE = Funzioni corporee

b 2 = CAPITOLO = 2, Funzioni sensoriali e dolore

b 2 10 = DOMINIO = Funzioni della vista


b 2 10.3 = QUALIFICATORE = Menomazione grave

SFERA DELLE FUNZIONI INTELLETTIVE

CORPO

ATTIVITÀ

PARTECIPAZIONE



Affiancamento di un adulto

Frequente affaticabilità per sovraccarico cognitivo

Scarsa perseveranza, rinuncia alla partecipazione e allo svolgimento di attività

FATTORI CONTESTUALI AMBIENTALI

FATTORI CONTESTUALI PERSONALI



Prof. Andrea Marchetti

**Per info e comunicazioni:
info@italiascuola.it
www.italiascuola.it**